

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

News di approfondimento

N. 12

12 Luglio 2019

*Ai gentili Clienti
Loro sedi email*

Proroga dei versamenti

Premessa

Il 27 giugno 2019 si è concluso l'iter di conversione in legge del D.L. Crescita, definitivamente convertito in Legge n° 58 del 28 giugno 2019 senza emendamenti ed articoli aggiuntivi. Tra gli emendamenti approvati, riveste notevole importanza il ridisegnamento del calendario fiscale; l'obiettivo del nuovo calendario è quello di fornire un "aiuto" tenendo conto delle esigenze degli intermediari e dei contribuenti relativamente all'introduzione dei nuovi Indici sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

In particolare è stato disposto il differimento dei termini di versamento delle imposte, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019, risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2019 che

1

Tributarista qualificato L.a.p.e.t. di cui alla Legge n. 4/2013

Numero d'iscrizione all'Associazione: 993048

Professionista certificato UNI 11511 - Fac-Accredia: qualifica Tributarista Senior

Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze

Mediatore Civile

Responsabile Sede Secondaria Centro Mediazione ADR MEDILAPET

(con sede secondaria presso questo Studio)

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

interessa, oltre i soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA, anche i contribuenti per i quali è prevista una causa di esclusione dagli ISA.



Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

L'articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita stabilisce che:

“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati **gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, **i termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**.”

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.

Il tenore letterale della disposizione non lascia adito a dubbi, prevedendo l'applicazione della proroga dei versamenti:

- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione)
- e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

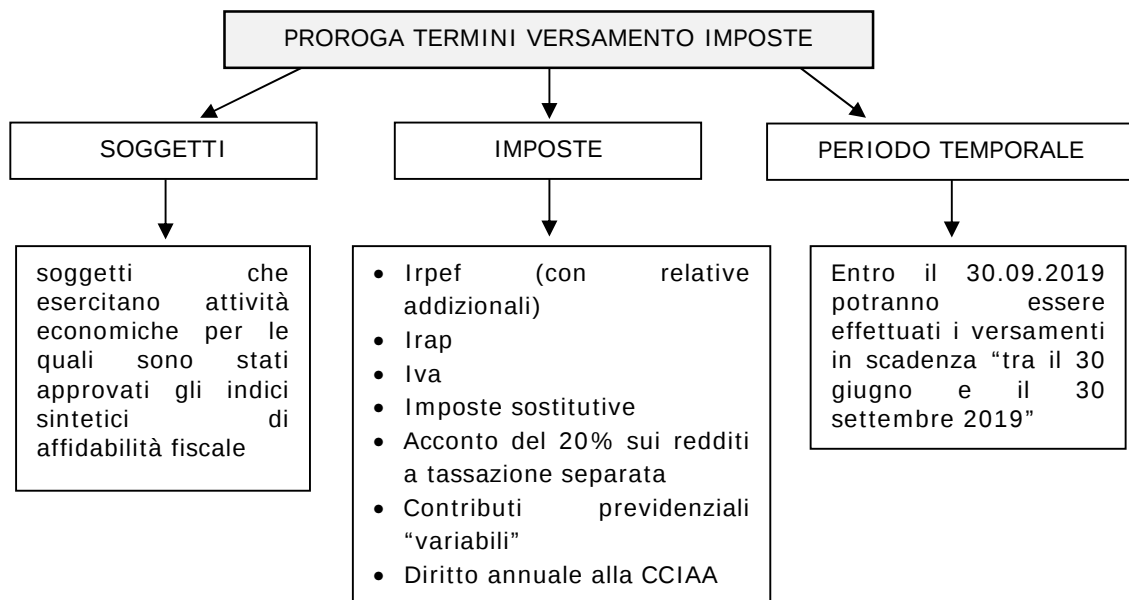
Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

Per cui dovranno effettuare il versamento entro il 30 settembre:

- i titolari di partita IVA che esercitano attività per la quale sono stati approvati gli ISA (ditte individuali, società);
- i soggetti che detengono partecipazioni (soci, collaboratori familiari, soci di società di capitali trasparenti) in società che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.



I contribuenti minimi e forfettari

Con la Risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 l'Agenzia finalmente fornisce alcuni attesi chiarimenti in merito all'articolo 12-quinquies, che prevede lo slittamento del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA.

L'Amministrazione finanziaria, in stretta osservanza al dettato normativo, ha confermato l'interpretazione da noi già ipotizzata in precedenza, dichiarando in modo inequivocabile che l'articolo 12-quinquies, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività **prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA**;
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il **regime forfettario** agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di **criteri forfettari**;
- dichiarano **altre cause di esclusione dagli ISA** (es. inizio o cessazione dell'attività).



OSSERVA - In altri termini, se l'attività esercitata rientra in quelle per le quali è stato approvato l'ISA, indipendentemente dal regime contabile adottato, i versamenti potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2019, in assenza di maggiorazioni, e ciò vale anche se l'ISA, di fatto, non è applicabile o - come nel caso di minimi e forfettari - non sia nemmeno da compilare.

Quanto sopra, ricordiamo nuovamente, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.

Società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali è necessario operare una distinzione tra:

- _ i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare ("solari");
- _ i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare ("non solari").

4

Tributarista qualificato L.a.p.e.t. di cui alla Legge n. 4/2013

Numero d'iscrizione all'Associazione: 993048

Professionista certificato UNI 11511 - Fac-Accredia: qualifica Tributarista Senior

Consulente Tecnico del Tribunale di Firenze

Mediatore Civile

Responsabile Sede Secondaria Centro Mediazione ADR MEDILAPET

(con sede secondaria presso questo Studio)

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

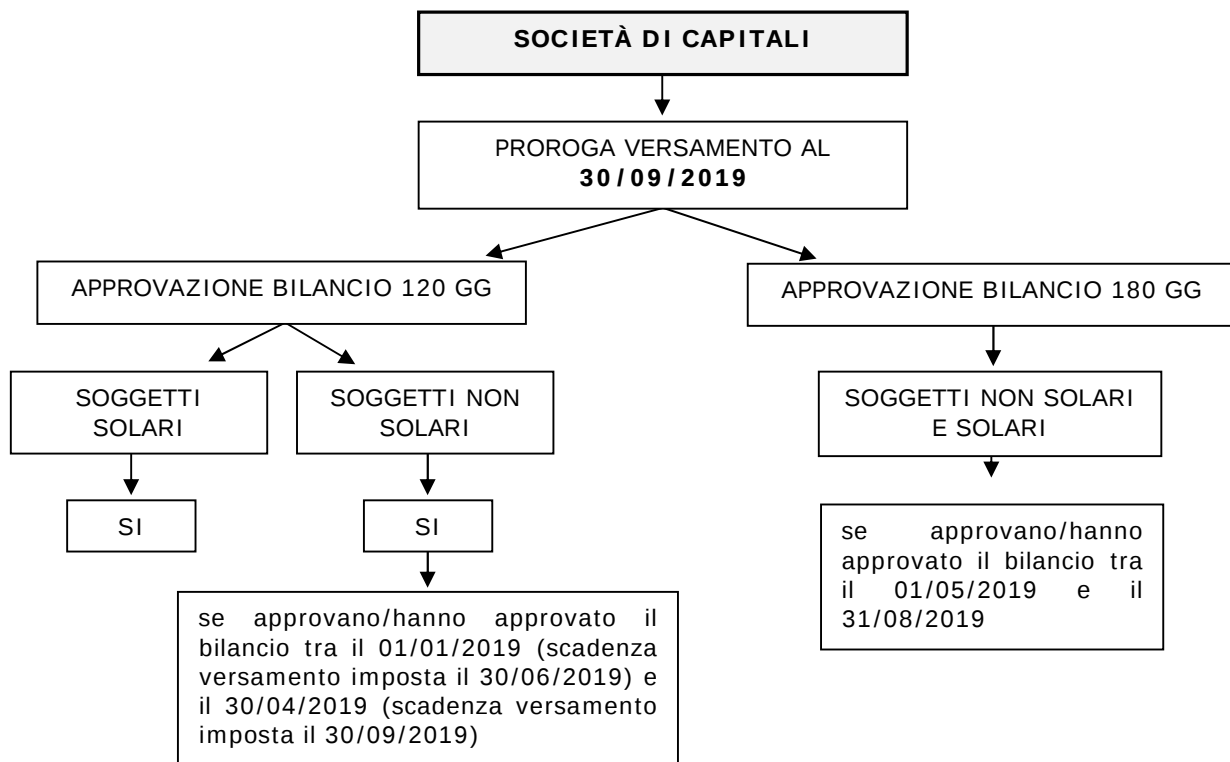
Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

Per entrambi, fermo restando il rispetto del limite dei ricavi (pari ad euro 5.164.569), nel caso in cui approvino il bilancio nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio effettueranno i versamenti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno 2019): i soggetti solari potranno fruire della proroga considerando che la scadenza dei versamenti delle imposte è il 30 giugno 2019; i soggetti non solari, invece, potranno fruire della proroga solo se hanno chiuso il periodo di imposta tra l'1 gennaio 2019 (scadenza versamento imposta il 30 giugno 2019) e il 30 aprile 2019 (scadenza versamento imposta il 30 settembre 2019).

Qualora il bilancio sia approvato oltre i 120 giorni ma entro i 180 oltre la chiusura dell'esercizio, entrambi i soggetti potranno fruire della proroga se approvano/hanno approvato il bilancio tra il 1° maggio 2019 e il 31 agosto 2019 ed effettueranno i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.



STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it**TERMINI ORDINARI VERSAMENTO IMPOSTE**

SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE VERSAM.	MAGGIORAZ. 0,4 %
PERSONE FISICHE	Privati	30/06/2019	31/07/2019
	Titolari di partita Iva		
SOCIETA' DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI	-		

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE CON PROROGA

SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE VERSAM.	MAGGIORAZ. 0,4 %
PERSONE FISICHE	Soggetti che percepiscono redditi da partecipazione in Società di persona, imprese familiari, Srl trasparenti	30/09/2019	31/10/2019
	Titolari di partita Iva		
SOCIETA' DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI	-		

TITOLARI DI PARTITA IVA**VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL
30/09/2019**

rata	scadenza	interessi %
1°	30/09/2019	-
2°	16/10/2019	0,33%
3°	18/11/2019	0,66%
Secondo acconto 02/12/2019		

**VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL
31/10/2019 (*)**

rata	scadenza	interessi %
1°	31/10/2019	-
2°	16/11/2019	0,33
(*) L'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%		
Secondo acconto 02/12/2019		

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

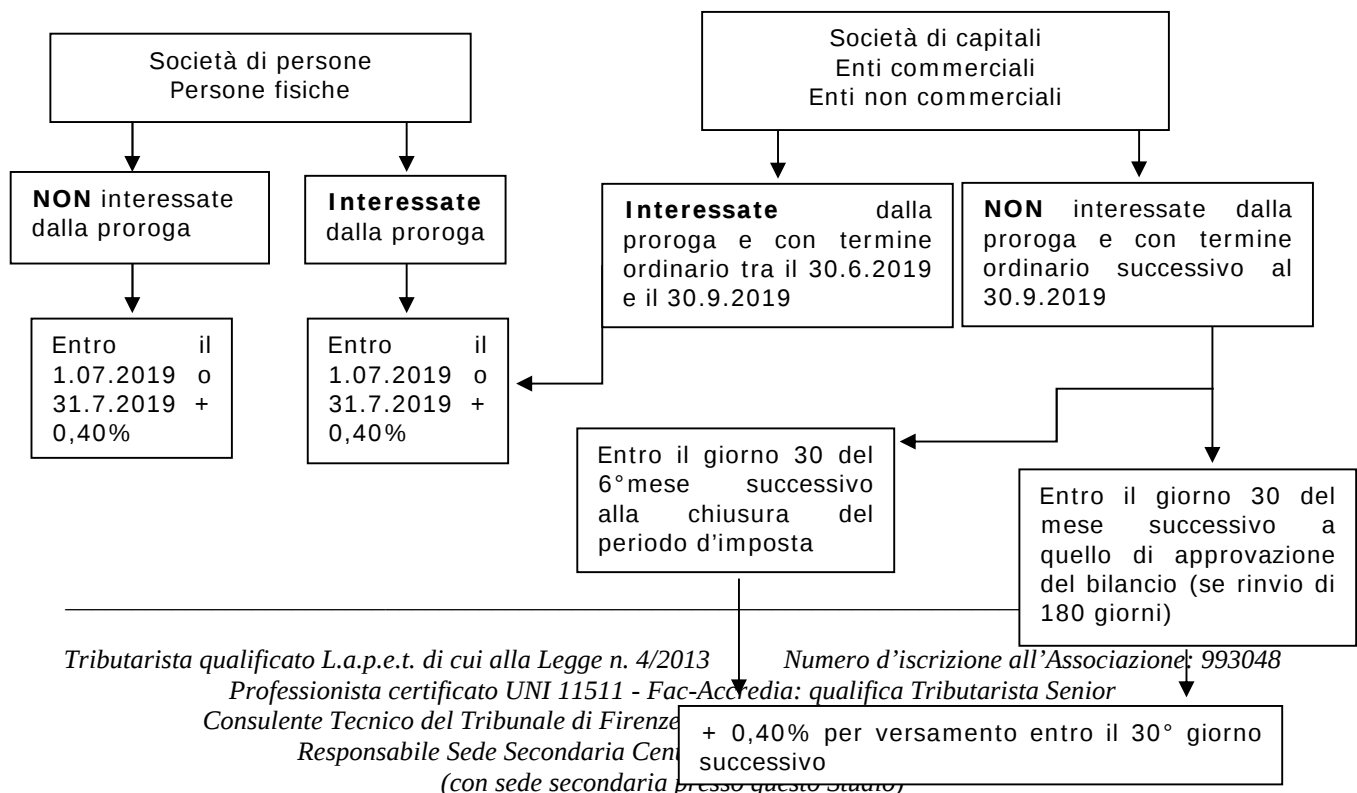
I soggetti che non usufruiscono della proroga

Non sono ricompresi nella proroga dei versamenti prevista dalla conversione in legge del DL Crescita i soggetti che non interessati dagli ISA, o che restano espressamente fuori dalla proroga; in particolare sono:

- i “**privati**”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA;
- persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che **svolgono esclusivamente attività agricole** previste dall'articolo 32 TUIR (agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario);
- i contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale **per le quali gli ISA non sono stati approvati**;
- i soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi **per l'aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro**.



OSSERVA - Tali soggetti devono effettuare il versamento delle imposte, derivanti dai Modelli Redditi/ Iva/ Irap 2019, nel termine ordinario, vale a dire entro il 1° luglio 2019 (il termine è il 30 giugno ma è domenica), oppure entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.



STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 01/07/2019			VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/07/2019 *		
rata	scadenza	interessi %	rata	scadenza	interessi %
1°	01/07/2019	-	1°	31/07/2019	-
2°	31/07/2019	0,32	2°	31/07/2019	-
3°	02/09/2019	0,65	3°	02/09/2019	0,33
4°	30/09/2019	0,98	4°	30/09/2019	0,66
5°	31/10/2019	1,31	5°	31/10/2019	0,99
6°	02/12/2019	1,64	6°	02/12/2019	1,32
Secondo acconto 02/12/2019			Secondo acconto 02/12/2019		

(*) L'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%

Nuovi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

L'articolo 4-bis della Legge n° 58 del 29 giugno 2019 prevede il differimento del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Fino alla conversione in legge del predetto decreto, il termine per la presentazione dei Modelli Redditi ed Irap, stabilito dall'articolo 2 del DPR n° 322/98, era fissato:

- per le persone fisiche, le società e le associazioni, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- per i soggetti Ires, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per effetto di uno specifico emendamento, che modifica il predetto articolo 2, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi sono spostati al 30 novembre 2019 per le persone

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI

Via G. Garibaldi, 182 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Tel: 055/442038 Fax: 055/4485606

www.studiobaldini.eu Email: info@studiobaldini.eu Email certificata: studiobaldini@peclapet.it

fisiche e le società, mentre, per i soggetti Ires il termine è fissato all'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Mod. REDDITI – IRAP 2019	Vecchio termine	Nuovo termine
Persone fisiche – Società di persone	30 settembre 2019	2 dicembre 2019 (1)
Società di capitali	30 settembre 2019	2 dicembre 2019 (1)
	9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (2)	11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (2)
(1) Il 30 novembre 2019 è sabato		
(2) Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.		

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Ricordiamo che tutte le nostre news sono archiviate e quindi sempre reperibili nella homepage del sito: www.studiobaldini.eu